

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 21/04/2020

FATTO

La parte ricorrente ha affermato, in sintesi, di essere coerede di n. 1 buono fruttifero postale della serie "Q/P" del valore di L. 5.000.000, emesso nell'anno 1988; alla scadenza trentennale del buono, l'intermediario resistente ha prospettato il riconoscimento di € 28.914,06 [rectius, € 28.914,07] per il buono controverso, somma inferiore a quella dovuta [pari a € 51.440,91]. Infatti, i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21mo e il 30mo anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell'ABF; in particolare, per il periodo in questione devono essere riconosciuti interessi nella misura di Lire 1.290.751 (come indicato sul retro dei titoli); inoltre per il periodo non modificato dai timbri, non può trovare applicazione la disciplina fiscale recata dal D.M. Tesoro 23 giugno 1997, che riguarda esplicitamente soltanto i buoni delle serie Q, R ed S.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha affermato quanto segue di aver operato in conformità a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 13 giugno 1986, avendo correttamente apposto i timbri contenenti l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno. Il sistema di calcolo di tale ultimo importo, infatti, rimane invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto (12% e non più 15%). Sulla base di quanto stabilito dalle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sezioni Unite (n. 3963/2019) la pubblicazione in G.U. del D.M. assolve ogni funzione di trasparenza, pertanto, i tassi di interesse del buono Q/P oggetto di controversia, vanno considerati come conosciuti dal ricorrente, il quale non può vantare alcun legittimo affidamento; Il timbro Q/P sostituisce in toto quanto originariamente stampato sul Buono; in favore della parte ricorrente non possono essere richiamate né la sentenza delle SS.UU. n. 13979/2007, né le decisioni del Collegio di Coordinamento dal n. 5673/2013 al n. 5676/2013; sussistono decisioni di Giudici di merito favorevoli alla resistente; inoltre, la Corte di Cassazione, SS.UU. n. 3963/2019, avrebbe affermato principi che corroborano le prospettazioni del medesimo intermediario; per di più, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota prot. DT 12768 del 15.2.2018, ha avallato la legittimità della condotta della resistente; la rendita bimestrale stampata sul buono per il periodo dal 21° al 30° anno costituisce solo la rappresentazione aritmetica del calcolo di rendimento del Buono nel periodo.

Replicando alle controdeduzioni, la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso richiamando nella sostanza le motivazioni del ricorso.

La parte ricorrente chiede che per il periodo dal 21 al 30 anno il rendimento del buono in oggetto segua il rendimento originario della serie P, per complessivi € 51.440.91

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato.

DIRITTO

La parte ricorrente risulta coerede di uno degli originari cointestatari con p.f.r. di n. 1 buono fruttifero postale, emesso in data 22/01/1988, nr finale n. 000.113, e del valore nominale di L. 5.000.00, risulta inoltre che l'altro cointestatario originario del BFP è deceduto. Il buono, originariamente della serie "P", riporta i timbri di variazione della serie (da "Q" a "P/Q") e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20mo anno, come contestato dalla parte ricorrente). La parte ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo dal 20mo al 30mo anno [con espresso riferimento all'importo in valore assoluto (Lire 1.290.751 al bimestre) indicato nella stampigliatura sul retro del titolo (cfr. la domanda).

In proposito, il Collegio rileva che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, poiché i timbri modificativi apposti non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione, il ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti dal tenore letterale del documento per il periodo dal 21 al 30° anno (cfr., tra le altre, Collegio di Torino, decisione n. 4868/2017, relativa a buoni della serie Q/P emessi dopo il D.M. 13.06.1986, utilizzando i moduli della precedente serie P; in senso conforme: Collegio di Milano, decisione n. 25256/18; Collegio di Roma, decisione n. 3409/18; Collegio di Bologna, decisione n. 9754/18; Collegio di Napoli, decisione n. 249/19).

Sul punto, è intervenuta la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03/04/2020, su analoga domanda riferita a un buono della serie "Q/P", la quale ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo per il periodo dal 21mo al 30mo anno, fatta salva la ritenuta fiscale.

Secondo il Collegio di Coordinamento: "la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione." In effetti, le SS. UU., ritenuta la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c.: senza contraddire la precedente decisione, hanno unicamente sostenuto "la soggezione dei diritti spettanti ai



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto”, la quale trova “ingresso all’interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell’art. 1339 c.c.”. Come nota il collegio di Coordinamento, la Cassazione ha dunque ritenuto di nulla aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato, quanto alla tutela dell’affidamento del portatore del titolo in merito alle dichiarazioni risultanti dal suo testo letterale. Tanto più che, come osserva il Collegio di Coordinamento nella fattispecie in esame: “in corso di rapporto non è intervenuto alcun decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli.”. Pertanto la difesa svolta sul punto dall’intermediario resistente è da disattendere. Il Collegio di Coordinamento ha dunque ribadito che per il periodo dal 21 al 30 anno, in assenza di diciture apposte con timbri modificativi:

“il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate [è] destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale.”

Il Collegio di Torino condivide pienamente l’orientamento così espresso e non ha motivo per discostarsene. Pertanto la domanda è da accogliere, salva l’applicazione della pertinente disciplina fiscale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA